



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

95/2013

LUGLIO/5/2013 (*)

9 Luglio 2013

**ATTIVATO IL NUOVO INDIRIZZO
MAIL AL QUALE INVIARE LE
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE
“CHIAMATE” DEI LAVORATORI
INTERMITTENTI.
CON LA CIRCOLARE N° 27 DEL 28
GIUGNO U.S. IL MINISTERO DEL
LAVORO HA FORNITO LE
ISTRUZIONI OPERATIVE IN MERITO
ALLA CONCRETA ATTUAZIONE DEL
D.M. 27 MARZO 2013 PUBBLICATO
NELLA G.U. DEL 18 GIUGNO 2013.**

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n° 27 del 28 giugno 2013, ha fornito i chiarimenti operativi in riferimento all'attuazione del Decreto Ministeriale 27 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 8 giugno 2013 (**in vigore dal 03 luglio u.s.**), contenente le **modalità di comunicazione delle "chiamate" per i lavoratori *job on call*.**

Come noto, la L. 92 del 28 giugno 2012 (id.: *Riforma del Lavoro "Fornero"*), all'art. 1 c. 21 lett b), ha introdotto **l'obbligo di comunicare le singole "chiamate" dei lavoratori occupati con contratti di lavoro intermittente.**

Tale obbligo **è aggiuntivo** al classico modello "**Unilav**", ormai da anni parte del nostro bagaglio professionale.

Orbene, il Dicastero del Welfare, con il documento di prassi *de quo*, ha fornito una serie di chiarimenti operativi che interessano, in particolar modo, gli operatori del settore alle prese con i continui obblighi di comunicazione e le connesse modalità attuative.

In primis, il Ministero sottolinea come il D.M. 27 marzo 2013 abbia previsto l'adozione del modello "**Uni-Intermittente**", nel quale dovranno essere indicati:

- Il codice fiscale e indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro;
- Il codice fiscale del lavoratore interessato;
- Il codice di comunicazione del modello UniLav cui la chiamata si riferisce (la compilazione di tale campo non è però obbligatoria);
- La data iniziale e la data finale della prestazione per la quale si sta effettuando la comunicazione.

Tale modello dovrà essere inoltrato **alternativamente**:

- ❖ via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata **intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it**;

- ❖ per il tramite del servizio informatico reso disponibile attraverso il **portale clic lavoro** (www.cliclavoro.gov.it);
- ❖ inviando un **sms al nr. 339-9942256**. Tale modalità è, però, utilizzabile per i soli casi "eccezionali" di prestazioni da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.

Invio via e-mail all'indirizzo PEC
intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it

Il modello "UNI_Intermittente", debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato al seguente indirizzo di PEC:
intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it.

A tal fine, **non è necessario che l'indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata**. Poiché non sono previste mail di conferma di ricezione, il datore di lavoro (*o il suo Consulente*) dovrà conservare il modello compilato con allegata copia della e-mail inviata.

Invio per il tramite del portale clic lavoro (www.cliclavoro.gov.it)

Attraverso tale modalità sarà possibile compilare il modulo "Uni-Intermittente" **direttamente on-line** dall'area riservata ai datori di lavoro e/o Consulenti.

Per facilitare l'inserimento delle informazioni, non appena indicato il codice fiscale del lavoratore interessato alla chiamata, il sistema proporrà, se presenti, l'elenco delle comunicazioni obbligatorie di tipo intermittente aperte e l'utente dovrà semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione.

Invio di un SMS al numero 339-9942256

Tale modalità, particolarmente farraginoso, **potrà essere utilizzata solo per le prestazioni che abbiano inizio non oltre le 12 ore dal momento della comunicazione**. Al fine di poter avvalersi di tale strumento per ottemperare agli obblighi di legge, il datore di lavoro dovrà preventivamente registrare il proprio numero di cellulare attraverso il portale clic lavoro. Dopo aver effettuato tale adempimento, potrà inoltrare la comunicazione inviando un sms contenente almeno il codice fiscale del lavoratore. **Per il Ministero tale modalità è da ritenersi di tipo "eccezionale"**.

Annullamento di una precedente comunicazione

In tutti i casi in cui si rendesse necessario procedere all'**annullamento di una "chiamata"** precedentemente comunicata, sarà necessario inviare una e-mail all'indirizzo PEC intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it ovvero, riprendere il modello *on-line* precedentemente inviato, avendo cura di selezionare le prestazioni già comunicate da annullare nonché il tasto "annullamento".

Nel caso in cui fosse impossibile inviare la comunicazione obbligatoria - *ex art. 1 c. 21 lett. b) L. 92/2012* - a seguito di eventuale **malfunzionamento dei sistemi informatici del Ministero** sarà possibile adempiere agli obblighi inviando, nei termini previsti dalla legge, il Modello "UNI-intermittente" al numero di **fax della competente Direzione Territoriale del Lavoro**. In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico.

In ultimo, il Dicastero di Via Flavia ricorda che la sanzione amministrativa prevista nel caso di omessa comunicazione, determinata nella misura da euro 400 ad euro 2400, **si applica con riferimento ad ogni lavoratore e non con riguardo a ciascuna giornata di lavoro.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA